

**CONTRATTO PER PERSONALE INTERNO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITA'
INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
REGIONALI – UFFICIO EQUIVALENTE ALLE STRUTTURE PREVISTE DALLA
TABELLA A L.R. 15/05/2000, N. 10 (V. L.R. 11 AGOSTO 2017 N. 15)**

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di ottobre, presso i locali dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Via Notarbartolo, 17 – Palermo

SONO PRESENTI

il dott. **Alessandro Baccei**, nato a Massa il 21/07/1965, domiciliato per la carica in Palermo, Via Notarbartolo, 17, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore regionale dell'Economia, codice fiscale 80012000826;

E

La dott.ssa **Maria Antonietta Bullara**, nata a Palermo il 15/03/1958, codice fiscale BLLMNT58C55G273F, residente a Palermo, Via Dante, 33;

PREMESSO

che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ha disposto norme in materia di dirigenza e di rapporto di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

che con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 326, esternata con D.P.Reg. 22 gennaio 2001, n. 125, sono state dettate "linee guida per l'attuazione della l.r. 10/2000";

che è stato adottato il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 13/07/2007;

che il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, ha istituito nell'ambito dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

che con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2013, n. 221, è stata data attuazione all'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, mediante l'istituzione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e dell'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

che con la delibera della Giunta regionale n. 61 del 19 febbraio 2016 è stata approvata la riorganizzazione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

che con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare l'articolo 29 comma 3 è stato disposto che a partire dall'1 marzo 2016, l'Ufficio per l'attività di coordinamento di sistemi informativi

regionali e l'attività informatica della Regione istituito con la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 art. 35, è posto alle dipendenze dell'Assessorato Regionale per l'Economia;

che con la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 in particolare l'articolo 7 comma 3 l'Ufficio per l'attività di coordinamento di sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione, istituito con la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 art. 35, è stato configurato quale ufficio equivalente alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

che con D.P. 5406 del 21 settembre 2017 in esecuzione della deliberazione n. 370 del 07 settembre 2017 della Giunta regionale è stato conferito, per la durata di quattro anni, l'incarico alla Dottoressa **Maria Antonietta Bullara** quale dirigente generale responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

che la parte variabile della retribuzione deve essere determinata sulla base delle disponibilità finanziarie annuali complessivamente assegnate al Dipartimento in virtù della ripartizione effettuata dalla Ragioneria generale, ai sensi dell'art. 66 del vigente C.C.R.L. dell'area dirigenziale;

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente contratto la dott.ssa **Maria Antonietta Bullara**, dirigente generale dell'amministrazione regionale, accetta l'incarico, di responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.

Articolo 2

Il presente contratto decorre dal **25/09/2017**, data di immissione nelle funzioni. E' prevista la risoluzione consensuale del presente contratto. E', altresì, previsto il recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 c.c., nonché quanto in merito previsto dalle disposizioni del vigente C.C.R.L del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana. Resta salva l'applicazione del disposto dell'articolo 2122 c.c.

Articolo 3

La dott.ssa **Maria Antonietta Bullara**, nella qualità di dirigente generale responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, con sede in Via Notarbartolo n. 17 – Palermo, eserciterà le funzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, connesse all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza dell'ufficio, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme, regolamenti ed atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

La dott.ssa **Maria Antonietta Bullara** è responsabile del raggiungimento degli obiettivi operativi connessi all'espletamento dei compiti istituzionali dell'ufficio nonché di quelli assegnati con la

direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione definita coerentemente con le priorità politiche e gli obiettivi strategici settoriali e intersettoriali, in misura proporzionale al periodo di incarico espletato.

La valutazione dei risultati sarà effettuata utilizzando i criteri per la valutazione dei dirigenti in vigore nel periodo oggetto di valutazione.

Articolo 4

Con la sottoscrizione del presente contratto la dott.ssa **Maria Antonietta Bullara** si impegna a prestare la propria attività con assiduità e continuità autodeterminando il proprio tempo di lavoro in relazione agli obiettivi dell'incarico.

Alla stessa si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale in materia di ferie, festività, assenze per malattia.

Restano, altresì, ferme le previsioni di cui all'art. 12 ed al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2000, nonché dell'art. 38 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro per la dirigenza, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2/2008, modificato dall'art. 2 comma 5 della legge regionale n. 19/2008 e come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 26, della legge regionale n. 9/2015.

Articolo 5

Il trattamento economico spettante alla dott.ssa **Maria Antonietta Bullara** così come stabilito dagli artt. 60 e seguenti del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale della Regione con qualifica dirigenziale è il seguente:

A) trattamento economico fondamentale annuo lordo:

stipendio tabellare	€. 51.759,00
Indennità integrativa speciale	€. 7.254,48
Retribuzione individuale di anzianità	€. 8.266,44
Retribuzione di posizione ex art. 15 D.P.Reg. n. 26/1999	€. 36.152,00
Tredicesima mensilità (calcolata ai sensi art. 62 del vigente CCRL)	

Il trattamento economico fondamentale annuale, come sopra determinato, è onnicomprensivo, e sarà corrisposto in dodicesimi.

B) trattamento economico accessorio annuo lordo:

Retribuzione di posizione parte variabile in €. **41.316,80** e viene corrisposta in dodicesimi, giusta quanto stabilito dalla deliberazione Giunta regionale n.370 del 7 settembre 2017 confermativa della riduzione del 20% assegnatale con la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 06 aprile 2016, nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 64, comma 4, del vigente C.C.R.L. 2002/2005.

Retribuzione di risultato, correlata all'effettivo grado del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi, è graduata fino alla misura massima del 30% della retribuzione annua di posizione, parte variabile, come sopra determinata. Alla relativa erogazione si provvede, in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello

Articolo 6

Alla dott.ssa **Maria Antonietta Bullara** nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta anche il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, per le missioni svolte, giusto quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Sono assicurate le coperture assicurative garantite per i dirigenti regionali, conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 7

La retribuzione di posizione di cui al precedente articolo 5, con esclusione della retribuzione di risultato, contribuisce alla determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 8

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile ed al contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, ivi comprese le disposizioni statali in quanto applicabili.

Articolo 9

La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla copertura finanziaria, alla disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della competente Ragioneria centrale.

Articolo 10

Ove negli ultimi tre anni di servizio il dipendente eserciti poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Clausola di salvaguardia

Le parti si riservano, altresì, di modificare la misura del trattamento economico di posizione – parte variabile e di risultato prevista dall'art. 5 in funzione della disponibilità del Fondo di cui all'art. 66 del vigente CCRL dell'Area della dirigenza e dei pertinenti capitoli di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione. Sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto confermato e sottoscritto

Il Dirigente

Maie A. J. de Balle



L'Assessore

M. S.